

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016

Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza -
Improcedibilità dell'appello - Omessa comunicazione del decreto di fissazione di udienza -
Conoscenza "aliunde" - Equipollenza - Fattispecie.

Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria, quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva desunto la prova della conoscenza dell'ordinanza di cancelleria non comunicata dall'indicazione, nella richiesta dalla stessa parte formulata di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, della data fissata dalla corte per l'udienza di discussione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016